# OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GAIA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

## Premesso che:

- il comune di Bollate ha in essere con la società Gaia Servizi s.r.l. un contratto di servizio, nostro repertorio n. 9965 del 16 settembre 2008, con decorrenza 1/10/2008 e durata di anni 15, relativo alla concessione degli immobili comunali di edilizia residenziale pubblica;
- il Comune di Bollate ha la necessità di procedere ad una nuova assegnazione del servizio, oggi denominato, di "gestione in concessione del patrimonio abitativo pubblico";
- il Comune ha ritenuto opportuno valutare l'opportunità di continuare con l'affidamento della gestione del servizio in questione mediante l'adozione del modello organizzativo dell'*in house providing*, vagliandone il rispetto di tutti i presupposti previsti dall'ordinamento;

## Dato atto che:

- Gaia Servizi s.r.l. ha presentato al Comune di Bollate la proposta contrattuale e progettuale per la gestione in house del suddetto servizio, e precisamente:
- -la proposta di contratto per la durata di 5 (cinque) anni;
- -Il Quadro Economico.
  - l'Amministrazione comunale ha impartito specifiche indicazioni affinché fosse verificata la possibilità di affidare a Gaia Servizi Srl il servizio in oggetto, approfondendo in tal senso sia gli aspetti di legittimità dell'affidamento che quelli di convenienza tecnica ed economica per l'Amministrazione stessa;

## Preso atto:

- delle risultanze dell'attività istruttoria compiuta dall'Amministrazione comunale, per come confluita nella relazione di cui agli artt. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022, riferita alla sussistenza dei presupposti giuridici, tecnico-gestionali ed economici per l'affidamento *in house*;
- che, sulla base delle predette risultanze, la proposta formulata da Gaia Servizi s.r.l. per l'assunzione della gestione dei servizi risulta tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house*, in favore della predetta Società, della gestione in concessione del patrimonio abitativo pubblico;

## Considerato che:

- Nonostante la concessione di cui sopra sia di importo al di sotto della soglia comunitaria si è ritenuto opportuno redigere una relazione, in base al combinato disposto dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 7, co. 2 d.lgs 36/2023, a sostegno della scelta effettuata e per dare trasparenza all'azione pubblica.
- il modello *in house providing* può essere utilizzato dall'Ente tanto per la gestione diretta di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 7, co. 2 d.lgs 36/2023, quanto per lo svolgimento esternalizzato di proprie funzioni, comunque nell'ambito delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, c.d. T.U.S.P.;
- per effetto della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, approvata, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 70 del 20/12/2022, Gaia Servizi Srl risulta inquadrata proprio nell'ambito dell'articolo 4, comma 1 del T.U.S.P. in quanto la stessa svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e con tipo di controllo diretto *in house*;
- da ciò discende che la volontà dell'Amministrazione è quella di configurare l'organizzazione delle funzioni di cui trattasi non in termini di mera esternalizzazione, ma di utilizzazione delle competenze di un soggetto sul quale l'ente locale esercita un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;

## Visti:

- l'art. 7 del d.lgs 36/2023 (codice dei contratti pubblici) che specifica che 1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. 3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
- l'art.16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") e ss.mm.ii;'art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 che specifica che "Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016" e, in

caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rlilevanza europea in materia di contratti pubblici, prevede che "gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30";

## Dato atto che:

- Gaia Servizi s.r.l. è una società partecipata in misura totalitaria dal Comune di Bollate (MI), istituzionalmente deputata alla "gestione di servizi pubblici locali ed attività complementari strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni", ciò anche attraverso la gestione del patrimonio abitativo pubblico;
- Il Comune di Bollate partecipa alla compagine sociale di Gaia Servizi s.r.l., la cui strutturazione societaria è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l'affidamento *in house* e dalla pertinente normativa nazionale, e riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo analogo a quello che il socio pubblico può esperire sui propri servizi, nonché alla prevalente destinazione dell'attività in favore del socio pubblico, così come meglio dettagliato nello Statuto sociale di Gaia Servizi s.r.l.;
- Il modello gestionale che si genera è, pertanto, in linea con gli indirizzi programmatici del Comune, nella misura in cui integra un progressivo miglioramento nella gestione patrimonio dell'ente, garantendo la massima efficacia, efficienza ed economicità dei servizi medesimi;

**Vista** la "Relazione tecnica che illustra le ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201)", che tiene conto:

dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" – secondo cui "2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale

- e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni";
- che l'art. 7 del d.lgs 36/2023 (codice dei contratti pubblici) che specifica che 1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. 3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

#### **Considerato che:**

- all'Amministrazione interessata alla scelta del modello gestionale da praticare è rimessa una valutazione unitaria e complessa, finalizzata a sintetizzare una molteplicità di dati entro il quadro unificante dei vantaggi insiti nell'affidamento *in house*;

Ritenuto di condividere e fare proprie le valutazioni compiute nell'allegata "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di gestione in concessione del patrimonio abitativo pubblico (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201";

## Ritenuto, quindi:

- che la proposta formulata da Gaia Servizi Srl per l'assunzione della gestione dei servizi sia tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house* del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente e ciò per le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata relazione di cui agli artt. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022 e art. 7 del dlgs 36/2023, il cui contenuto è da intendersi in questa sede approvato ed espressamente richiamato;

- di affidare alla società Gaia Servizi Srl, partecipata al 100% dal Comune di Bollate del servizio di gestione in concessione del patrimonio abitativo pubblico in oggetto a far data dalla sottoscrizione del contratto per la durata di anni 5 (cinque) secondo le modalità di cui all'allegata proposta di contratto di servizio;
- Visti:
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.;
- 1'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 del d.lgs. n. 36/2023.;
- lo Statuto Comunale;

**Rilevata** la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, c. 2, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che individua il Consiglio comunale quale organo competente all'assunzione delle necessarie determinazioni per l'organizzazione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti

**Dato corso** alla votazione resa in forma palese mediante il sistema di votazione elettronica con esito.....

#### **DELIBERA**

- 1) di confermare il servizio di interesse economico generale di livello locale relativo alla gestione in concessione del patrimonio abitativo pubblico, ciò in quanto per i motivi espressi in premessa si ritiene che lo stesso sia necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale, il quale proprio al fine di garantire omogeneità e continuità dovrà essere svolto da un unico operatore qualificato;
- 2) per i motivi espressi in narrativa, di valutare positivamente la proposta relativa all'affidamento *in hous*e del servizio di gestione in concessione del patrimonio abitativo pubblico in premessa, come da documentazione richiamata e allegata alla presente deliberazione;
- 3) di approvare a tal fine ed a sostegno della scelta effettuata e della trasparenza dell'azione pubblica la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di gestione in concessione del patrimonio abitativo pubblico (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022 e dell'art. 7 del d.lgs n. 36/2023)" (comprensiva dei relativi allegati), allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

- 4) conseguentemente, per tutte le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata relazione di cui al precedente punto 2), di autorizzare l'affidamento in favore di Gaia Servizi Srl il servizio di di gestione in concessione del patrimonio abitativo pubblico per la durata di cinque anni a far data dal 01.11.2023, e quindi fino al 31/10/2028, secondo la modalità dell'*in house providing*, alle condizioni risultanti dalla documentazione espressamente approvata e allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 5) di demandare ai competenti Uffici comunali di assolvere agli obblighi di trasmissione, trasparenza e pubblicità ai sensi della normativa vigente, anche previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 201/2022;
- 6) di demandare ogni altro adempimento conseguente, derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, ai responsabili dei servizi interessati.
- 7) di prendere atto che costituiscono allegati parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo i seguenti documenti:
- contratto di servizio comprensivo di allegati e proposta
- relazione tecnica illustrativa
- parere Collegio dei Revisori dei Conti

Successivamente, vista l'urgenza, di predisporre quanto necessario alla continuità dei servizi, con separata votazione resa

#### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

# OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2022 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOLLATE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Visto:

- Il c. 1 dell'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 ai sensi del quale il Comune di Bollate è tenuto a predisporre il Bilancio Consolidato con i propri enti ed organismi strumenta-li, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal principio applicato del Bilancio Consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del medesimo D. Lgs. 118/2011;
- il c. 2 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, il quale specifica che il Bilancio Consolidato è composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e deve essere approvato, ai sensi della lett. c) del c. 1 dell'art. 18 del D. Lgs. 118/2011 entro il 30 settembre successivo all'anno cui si riferisce;

## Richiamato:

- il Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato di cui all'allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011, il quale fornisce indicazioni pratiche relativamente ai passaggi operativi e tecnico contabili per la predisposizione del Bilancio Consolidato degli enti locali e dei suoi allegati, disponendo altresì che, per quanto non specificatamente previsto nello stesso, è possibile prendere a riferimento i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);

## Considerato che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 166 del 13/12/2022 e successivamente aggiornata con deliberazione n. 100 del 27/06/2023 ha:

o approvato l'elenco degli organismi ricompresi nel GAP del Comune di Bolla-

te, riferito all'esercizio 2022, di seguito riportato:

Ente/ Socie- tà	Quota parteci- pazione	Classificazione	Legame	Rilevanza
Gaia Servizi Srl	100,00000%	Società controllata - art. 11 quater D. Lgs. 118/2011	Diretta	SI
Gaia Sport SSD srl	100,00000%	Società controllata - art. 11 quater D. Lgs. 118/2011	Indiretta (controllata da Gaia Servizi Srl)	SI
Cap Holding S.p.a.	1,68410%	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Diretta	SI
Amiacque Srl	1,68410%	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Indiretta (controllata da Cap Holding S.p.a.)	SI

Zeroc Spa	1,34728%	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Indiretta (controllata da Cap Holding S.p.a.)	SI
Neutalia Srl	0,55575%	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Indiretta (controllata da Cap Holding S.p.a.)	SI
Comuni Insieme	26,29000%	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretta	SI
CSBNO	5,14000%	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretta	SI
Parco regio- nale delle Groane	1,40000%	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretta	SI
CIMEP in liquidazione	1,73000%	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretta	SI

o approvato l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di Bollate, riferito all'esercizio 2022, di seguito riportato:

Ente/ Socie- tà	Quota parteci- pazione	Classificazione	Metodo consoli- damento	Consolidamento tramite gruppo
Gaia Servi- zi Srl	100,00000%	Società controllata - art. 11 quater D. Lgs. 118/2011	Integrale	NO
Gaia Sport SSD srl	100,00000%	Società controllata - art. 11 quater D. Lgs. 118/2011	Integrale	NO
Cap Holding S.p.a.	1,68410%	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Proporzionale	SI
Amiacque Srl	1,68410%	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Proporzionale	SI
Zeroc Spa	1,34728%	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Proporzionale	NO
Neutalia Srl	0,55575%	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Proporzionale	NO
Comuni Insieme	26,29000%	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Proporzionale	NO
CSBNO	5,14000%	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Proporzionale	NO
Parco regionale delle Groane	1,40000%	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Proporzionale	NO

- approvato che il CIMEP in liquidazione rientra nel GAP del Comune di Bollate, ma non rientra nel perimetro di consolidamento per irreperibilità dei dati contabili.

## Richiamata

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2023 che ha approvato il rendiconto 2022 del Comune di Bollate, ricomprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'ente oggetto di consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati, le cui principali grandezze sono di seguito riepilogate:

#### STATO PATRIMONIALE DEL COMUNE DI BOLLATE AL 31.12.2022

ATTIVO		PASSIVO	
Crediti vs partecipanti	0,00	Fondo di dotazione	2.000.000,00
Immobilizzazioni immateriali	29.259,11	Patrimonio netto	123.309.685,59
Immobilizzazioni materiali	133.559.740,38	Fondi per rischi ed oneri	167.353,05
Immobilizzazioni finanziarie	16.584.962,30	TFR	0,00
Attivo circolante	15.019.072,44	Debiti	23.787.263,13
Ratei e risconti attivi	62.580,00	Ratei e risconti passivi	17.991.312,46
TOTALE DELL'ATTIVO	165.255.614,23	TOTALE DEL PASSIVO	165.255.614,23

## CONTO ECONOMICO DEL COMUNE DI BOLLATE 2022

Componenti positivi	31.284.843,47
Componenti negativi	34.211.146,30
Risultato della gestione	-2.926.302,83
Proventi ed oneri finanziari	-763.154,04
Proventi ed oneri straordinari	2.027.208,46
Rettifiche di valore di attività finanziarie	414.565,08
Imposte sul reddito	391.792,96
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.639.476,29

## Recepita

- la documentazione costituente il Bilancio Consolidato del Comune di Bollate, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, articolata in:
  - o Conto economico consolidato e Stato patrimoniale consolidato (Allegato 1)
  - o Relazione sulla gestione consolidata (Allegato 2) comprendente la nota integrativa e relative appendici (Allegato 3)

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 12/09/2023 con cui è stato approvato lo schema di Bilancio Consolidato 2022;

Vista la Relazione dei Revisori dei Conti, redatta ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 11bis del D. Lgs. 118/2011;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione......, presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....:

**DELIBERA** 

- di approvare il Bilancio Consolidato 2022 del Comune di Bollate, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da:
  - o Conto economico consolidato e Stato patrimoniale consolidato (Allegato 1)
  - o Relazione sulla gestione consolidata (Allegato 2) comprendente la nota integrativa e relative appendici (Allegato 3)
- Parere dei Revisori dei Conti

Successivamente, vista l'urgenza, di approvare tale documento entro i termini di legge, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n......

## **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

\_

# OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2023 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 e con delibera n. 13 del 31/01/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 25/07/2023 ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023/2025 e contestuale variazione di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 e 193 del D.Lgs 267/2000"

**Visto** il prospetto di variazione al bilancio 2023/2025 predisposto dal servizio finanziario dell'Ente, secondo le richieste effettuate dai Responsabili per una giusta allocazione delle risorse dovute a:

- ridefinizione degli stanziamenti relativi al personale in seguito alle assunzioni fatte fino ad ora;
- verificarsi di nuove priorità ed esigenze segnalate dagli uffici competenti;

**Preso atto** della necessità di una diversa destinazione di parte dell'avanzo disponibile, applicato con delibera di Consiglio Comunale n.41 del 30/05/2023 e n 55 del 25/07/2023 come segue:

- la somma di € 100.000,00, per studi e progettazioni, disponibilità che si è venuta a creare in seguito all'assegnazione di un nuovo finanziamento statale;
- la somma di € 5.000,00 viene ora destinato all'acquisto di arredi e attrezzature per l'ente;

**Preso atto** che il Comune non essendo in alcuna situazione di cui agli articoli 195 e 222 del Tuel, e applica una somma pari a €. 232.353,00 di avanzo disponibile, così suddiviso:

- organizzazione delle iniziative in occasione dell'Anno Manzoniano e del Festival Bandistico per €. 17.500,00;
- l'acquisto di un nuovo impianto audio presso la sala conferenze della Biblioteca di Bollate centro €. 4.000,00;
- restituzione di entrate per telefonia per somme maggiori pagate a fronte degli importi dovuti per €. 20.000,00;
- finanziamento progetto bike sharing per €. 100.000,00
- restituzione quota non utilizzata del FSC per il trasporto alunni disabili per €. 20.853,00
- copertura degli interventi per somma urgenza in seguito agli eventi "calamitosi" dei mesi scorsi per €. 70.000,00

Ritenuto necessario accogliere tutte le modifiche al bilancio di cui ai punti precedenti così come elencate nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, contenente le variazioni agli stanziamenti di entrata e spesa del bilancio 2023/2025;

**Preso atto** della ridefinizione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità in relazione alla riduzione nel bilancio di previsione degli stanziamenti di quelle entrate ritenute dubbie (proventi CDS) e del Fondo di Riserva secondo i limiti dettati dalla normativa;

**Dato atto** che la presente variazione consente di mantenere in equilibrio di Bilancio di Previsione 2023/2025 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica;

**Considerato** che in seguito alle variazioni sopra riportate occorre procedere a variare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 in ogni sua parte;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 2);

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione......, presenti n....Consiglieri, Votanti n.......

#### **DELIBERA**

- 1. Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di approvare, per tutte le motivazioni citate in premessa, le variazioni agli stanziamenti del bilancio 2023/2025, l'applicazione di avanzo disponibile così come riassunti nel prospetto allegato 1), che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3. Di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti allegato 2) parte integrante e sostanziale;
- 4. Di procedere, conseguentemente, ad aggiornare i capitoli di bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 in ogni sua parte;
- 5. Di dare atto che dopo la presente variazione le risultanze del Bilancio 2023/2025, sono le seguenti:

#### ANNO 2023

•	Totale avanzo applicato	€ 3.306.988,48
•	FPV	€. 2.489.987,65
•	Totale Entrata competenza 2023	€ 61.348.297,68
•	Totale Spesa competenza 2023	€ 67.145.273,81

## **ANNO 2024**

•	FPV	€.	366.132,23
•	Totale Entrata competenza 2024		€ 51.058.134,00
•	Totale Spesa competenza 2024		€ 51.424.266,23

## **ANNO 2025**

•	FPV	€.	320.128,95
•	Totale Entrata competenza 2025		€ 46.239.810,00
•	Totale Spesa competenza 2025		€ 46.559.938,95

Successivamente, vista l'urgenza di procedere agli adeguamenti dei capitoli di bilancio per attivare le attività programmate, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

# OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO SORTI AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

## **Premesso** che l'art. 194 del TUEL prevede che:

- 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- a) sentenze esecutive:
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

**Dato atto** che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

## Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

• il 1° comma, lett. e), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

**Dato atto** che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

**Considerato** che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *Art. 25 – Debiti fuori bilancio* 

- 1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.
- 2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.
- 3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.
- 4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

**Richiamati** i contenuti della delibera di G.C. n°129 del 29/08/2023 nella quale veniva approvato il verbale di somma urgenza e perizia giustificativa ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);

## Evidenziato che, come indicato nel suddetto documento:

- in seguito agli eventi calamitosi del 24/7/2023 sono stati affidati alla società comunale GAIA Servizi lavori di somma urgenza, consistenti nella rimozione di alberi abbattuti dal vento o in stato pericolante, tali da compromettere la sicurezza delle persone e/o da interrompere la pubblica circolazione stradale;
- i costi per gli interventi urgenti e indifferibili di messa in sicurezza sono stati quantificati dalle parti in € 88.236,88 IVA inclusa (pari a € 92.880,92 meno lo sconto del 5% previsto dal contratto di servizio in essere per la gestione del verde pubblico);
- tale importo costituisce debito fuori bilancio per € 70.000,00, mentre la rimanente parte è riassorbita dalle disponibilità presenti nei diversi contratti di servizio, come precisato nella perizia stessa, in quanto gli stessi prevedono delle risorse da quantificare a misura;

**Ritenuto** opportuno, in qualità di Dirigente dell'Area Gestione del Territorio, predisporre, sulla base della relazione allegata (Perizia - allegato 1), la presente proposta di deliberazione consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D. Lgs 267/2000:

• € 70.000,00 IVA inclusa per i lavori di somma urgenza indifferibile a seguito delle forti raffiche di vento e ingenti precipitazioni che hanno investito il territorio comunale nelle giornate dal 21/07/2023 al 24/07/2023;

## Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il parere rilasciato dal collegio dei revisori come da allegato 2);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione......, presenti n.... Consiglieri, Votanti n......

#### **DELIBERA**

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo.
- 2) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio per gli importi espressi in premessa.
- 3) Di approvare che le spese specificate nella relazione allegata parte integrante (allegato 1) trovano copertura finanziaria, come segue:
  - € 70.000,00 IVA inclusa al capitolo "10052.02.6971 –Manutenzione straordinaria strade finanziata con avanzo disponibile
- 4) Di prendere atto dell'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, parte integrante e sostanziale di questo provvedimento
- 5) Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Successivamente, vista l'urgenza di adottare gli opportuni atti affinché le obbligazioni di pagamento vengano assolte il più tempestivamente possibile, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n......

#### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

# OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2024/2026

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 170 del TUEL secondo cui "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni";

VISTO altresì il regolamento di contabilità all'art. 8 comma 3 che prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio, mediante deposito della deliberazione e relativa comunicazione ai consiglieri comunali, il DUP per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi entro i successivi 60 giorni;

**PRESO ATTO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2020 sono state approvate le linee programmatiche di mandato anni 2020/2025, ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello Statuto Comunale;

**PRESO, ALTRESI', ATTO** che con deliberazione della G.C. n. 126 del 31/07/2023 si è proceduto all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;

**VISTO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato in data 05/09/2023 ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) punto 1) Allegato B;

VISTI gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

**Dato corso** alla votazione......, presenti n.... Consiglieri, Votanti n......

## **DELIBERA**

- 1. **di approvare** il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024/2026 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 31/07/2023, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
- 3. **di prendere atto** del Parere del Collegio dei Revisori dei Conti come da Allegato B) parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
- 4. **di ottemperare** all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti organi indirizzo politico".

Successivamente, vista l'urgenza di rendere esecutivo il documento di cui al presente oggetto entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta Comunale, con separata votazione, presenti n......Consiglieri, votanti n.......

#### **DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.